



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 Agosto 2024 con delibera n. 167

PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente regolamento, preso atto dei diritti e dei doveri degli studenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 249/98, ("Statuto degli studenti e delle studentesse") e successive modifiche (D.P.R. n. 235/2007; Protocollo 3602 del 31 luglio 2008) e il regolamento recante la "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro" (DM 03/11/2017 n. 195) individua:

- i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 sopra citato, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola;
- le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed i relativi procedimenti secondo i criteri sotto riportati.

Tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino della cultura del rispetto e di rapporti corretti all'interno dell'Istituto, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio della gradualità nonché, per quanto possibile della "riparazione del danno". Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto, salvo situazioni di recidiva.

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono raccolte nelle tabelle "A", "B" e "C" che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Tutte le sanzioni devono essere comunicate, formalmente, ai genitori.

La percentuale di assenze fissate dal Regolamento d'Istituto ai fini della regolarità della frequenza può non essere vincolante nel caso di comprovati problemi di salute.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dall'Istituto sono adottati dal Consiglio di classe e possono essere disposti solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza della maggioranza più uno degli aventi diritto e per la deliberazione del provvedimento la maggioranza dei voti favorevoli.

Relativamente al Consiglio di Classe in composizione allargata ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, nel caso di incompatibilità o di conflitto di interessi, il membro interessato viene sostituito dal primo dei non eletti e, in mancanza dei sostituti, la riunione si svolge regolarmente senza i membri coinvolti, verbalizzando la circostanza.

L'allontanamento, anche immediato, può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone nonché per comprovate responsabilità di natura civile e penale. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo e il dirigente scolastico sarà altresì tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'articolo 361 c.p.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria e i Servizi Sociali o la situazione oggettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano la non ammissione all'Esame di stato o la perdita dell'anno scolastico sono adottati dal Consiglio di Istituto, soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nel periodo di allontanamento fino a quindici giorni il Consiglio di classe dovrà prevedere modalità per mantenere un rapporto con lo studente e la sua famiglia al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni la scuola, in collaborazione con la famiglia e se necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso educativo di recupero che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sospensione dalle lezioni viene definita secondo la scansione temporale stabilita dall'organo che la eroga previa comunicazione alla famiglia almeno un giorno prima.

Le sanzioni e le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami sono inflitte dalla commissione e sono applicabili anche ai candidati esterni.

PRECISAZIONI PROCEDURALI IN MERITO ALLE SANZIONI

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più è necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorre anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale): in tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte.

IMPUGNAZIONI

Avverso alle sanzioni di cui alle tabelle "B" e "C", è possibile ricorrere, da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione, inoltrando domanda (che contenga l'esposizione del fatto e le proprie deduzioni e considerazioni) all'Organo di garanzia, che decide nel termine di dieci giorni. Qualora non decida entro il termine assegnato di dieci giorni, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Avverso le decisioni dell'Organo di garanzia è possibile proporre reclamo entro quindici giorni dalla comunicazione del predetto Organo, o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, al Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o a un dirigente da questi delegato, che decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse. La decisione è assunta previo parere vincolante, reso nel termine perentorio di trenta giorni, di un organo di garanzia regionale, che svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. Tale organo resta in carica per due anni.

Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione sarà pertanto eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

TABELLA A - identificazione delle “infrazioni disciplinari”¹

DOVERI (art. 3 dello Statuto degli studenti e delle studentesse)	COMPORAMENTI (che si caratterizzano come infrazione ai doveri)	SANZIONI
<p><i>“...frequentare regolarmente i corsi...”</i></p> <p><i>“assolvere assiduamente agli impegni di studio...”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • A1 - assenze prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche • A2 - assenze ripetutamente giustificate in ritardo • A3 - ritardi, anche al termine dell’intervallo • A4 - recarsi al bar (salvo il rappresentante designato per la lista e solo per lo svolgimento della suddetta funzione) 	<p>1 Al primo accertamento</p> <p>2 In caso di reiterazione</p> <p>3 bis al quinto episodio</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • A5 - negligenza nell’assolvere gli impegni di studio (la mancanza del materiale scolastico o la mancata esibizione e/o consegna dei lavori assegnati per casa; la mancanza del libretto dello studente, quando richiesto dai docenti per comunicazioni alla famiglia ovvero per registrazione dei voti e verifica delle firme) • A6 - assumere atteggiamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni, quali chiacchierare, distrarsi o occuparsi d’altro, disturbare o interrompere la lezione senza motivo, rifiutarsi di svolgere il compito assegnato, non rispettare l’assegnazione dei posti, allontanarsi senza permesso etc.. 	<p>1 Al primo accertamento</p> <p>2 In caso di reiterazione</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • A7 - allontanamento volontario e immotivato dalla scuola • A8 - presentazione di giustificazioni false per il contenuto o la firma • A19 – utilizzo non autorizzato di spazi e/o attrezzature 	<p>3 bis</p>

¹ Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all’interno dell’Istituto, durante l’attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all’Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni e attività di PCTO.

<p><i>“... avere nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola dei loro compagni lo stesso rispetto...”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • A9 - termini volgari o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, della religione, della cultura, dell'identità personale nei confronti degli altri componenti la Comunità scolastica e/o esterni durante le attività scolastiche • A10 - atti volontari che mettono in pericolo 	<p>3-4-5-6</p>
---	---	-----------------------

<p>DOVERI (art. 3 dello Statuto degli studenti e delle studentesse)</p>	<p>COMPORAMENTI (che si caratterizzano come infrazione ai doveri)</p>	<p>SANZIONI</p>
	<p>l'altrui incolumità atti volontari lesivi dell'altrui incolumità</p> <ul style="list-style-type: none"> • A11 - recidiva di atti di violenza o comunque atti di particolare gravità tale da ingenerare un allarme sociale 	
<p><i>“...osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto...” o da norme vigenti</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • A12 - violazione del divieto di parcheggio al di fuori degli spazi designati 	<p>8</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • A13 - violazione dei regolamenti di laboratori o spazi attrezzati 	<p>1-2</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • A14 - recidiva violazione dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati 	<p>3</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • A15 - violazione divieto di fumo nei locali della scuola e sulle scale di sicurezza e in tutte le pertinenze interne ed esterne. 	<p>9</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • A16 - uso del cellulare durante le lezioni, apparecchi audio, I Pod, macchine fotografiche o videocamere e, in generale, apparecchiature non consentite durante le lezioni, fatta salva l'autorizzazione espressa del Docente² 	<p>1 Al primo accertamento 2 In caso di reiterazione 3 bis al terzo episodio</p>

² Si ricorda che l'acquisizione o la divulgazione di immagini con utilizzo del cellulare, oltre all'eventuale responsabilità e sanzione prevista dal Codice della Privacy, sarà direttamente sanzionato con la sospensione

<p><i>"...utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici....."</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • A17 - deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate da regolamenti di Istituto e circolari (abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati); • A18 - danneggiare con colpa (1) o con dolo (2) strumenti o ambienti della scuola, ivi compreso imbrattare banchi, pareti o parti esterne dell'edificio scolastico, ovvero compiere atti vandalici con danneggiamento di attrezzature didattiche e strumentazione tecnologica, di beni mobili o immobili appartenenti al patrimonio pubblico, al personale interno o esterno, ai compagni; furto etc.) 	<p>2-6-7 al primo accertamento</p> <p>3-4-5-6-7 in caso di reiterazione</p>
<p>DOVERI (art. 4 comma 13 – Carta dei diritti e dei doveri per gli studenti in attività di PCTO)</p>	<p>COMPORAMENTI (che si caratterizzano come infrazione ai doveri)</p>	<p>SANZIONI</p>
<p><i>"...frequentare regolarmente i corsi..."</i></p> <p><i>"assolvere assiduamente agli impegni"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • PCTO1 – mancata comunicazione dell'assenza al tutor di classe o al tutor aziendale • PCTO2 – mancata consegna della documentazione richiesta (convenzione, progetto personalizzato, diario) entro i termini previsti o consegna di documentazione incompleta 	<p>1</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • PCTO3 – assenza priva di adeguata motivazione 	<p>1 e 10</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • PCTO4 - allontanamento volontario e immotivato dal luogo di lavoro • PCTO5 - presentazione di giustificazioni false per il contenuto o la firma 	<p>3bis</p>
<p><i>"... avere nei confronti del personale dell'azienda/struttura ospitante..."</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • PCTO6 - termini volgari o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, della religione, della cultura, dell'identità personale nei confronti degli altri componenti l'azienda/struttura ospitante • PCTO7 - atti volontari che mettono in pericolo l'altrui incolumità e atti volontari lesivi dell'altrui incolumità • PCTO8 - recidiva di atti di violenza o comunque atti di particolare gravità tale da ingenerare un allarme sociale 	<p>3-4-5</p>

“...osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell’azienda/struttura ospitante ...” o da norme vigenti	<ul style="list-style-type: none"> • PCTO9 - violazione dei regolamenti atti a garantire la salute e la sicurezza degli studenti o dei lavoratori presso l’azienda/struttura ospitante. 	10
“...utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici.....”	<ul style="list-style-type: none"> • PCTO10 - danneggiare con dolo strumenti o ambienti dell’azienda/struttura ospitante; furto. 	6-7

TABELLA B - identificazione delle sanzioni

SANZIONI		ORGANO competente ad infliggere la sanzione	NOTE
1	RICHIAMO SCRITTO (nota sul registro)	Insegnante che ha rilevato od accertato il comportamento	Si ricorda che i ritardi costituiscono mancato rispetto del patto formativo – se troppo numerosi comportano sanzioni disciplinari. Si raccomanda alle famiglie di monitorare le segnalazioni di R / ritardo sul registro e di considerarle, ove non giustificabili per gravi motivi (es. visite) formali richiami
2	AMMONIZIONE E DIFFIDA VERBALE O SCRITTA	Dirigente Scolastico a seguito di segnalazioni, formalizzate nel registro di classe, di chi ha rilevato o accertato il comportamento	Classificazione delle sanzioni punto A) del regolamento 31/7/08 recante modifiche al DPR 235/07 e 249/98. Principi per la stesura norme punto 1 del DPR 249/98
3	ALLONTANAMENTO TEMPORANEO da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe Convocato dal Dirigente scolastico	D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007, Prot. N° 3602/PO del 31 luglio 2008 classificazioni delle sanzioni, punto B

3 bis	SOSPENSIONE D'UFFICIO di due giorni (con obbligo di frequenza e svolgimento lavori socialmente utili)	Provvedimento d'ufficio con comunicazione del DS	
4	ALLONTANAMENTO TEMPORANEO Oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto	D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007, Prot. N° 3602/PO del 31 luglio 2008 classificazioni delle sanzioni, punto C.
5	ALLONTANAMENTO Con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato o, nei casi meno gravi sino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto Sentito il Dirigente scolastico	D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007, Prot. N° 3602/PO del 31 luglio 2008 classificazioni delle sanzioni, punto D e E

SANZIONI PECUNIARIE

6	PAGAMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE STRUTTURE	Dirigente scolastico Fino a 100 Euro, La Giunta esecutiva Oltre 100 euro	Individuale o collettivo
7	SANZIONE PECUNIARIA	Dirigente scolastico o altro organo previsto da specifiche normative	
8	SEGNALAZIONE AMMENDA DI 10 € RIMOZIONE FORZATA		Alla prima infrazione Alla seconda infrazione Alla terza infrazione
9	SANZIONI AMMINISTRATIVE / PECUNIARIE	Dirigente scolastico	Legge n° 3, art. 51, del 16/01/2003
10	LAVORI SOCIALMENTE UTILI	Provvedimento d'ufficio con comunicazione del DS	

TABELLA C – Tipologia di commutazione delle sanzioni

(in caso di sospensione l'alunno, che resta formalmente sospeso, può proseguire con la frequenza svolgendo una delle seguenti attività)

TIPOLOGIA	CONTENUTO	ESEMPLIFICAZIONI	IN RIFERIMENTO ALLE SANZIONI
a	Attività individuale o di gruppo di riflessione, studio e approfondimento sul Regolamento Scolastico di Istituto e sulle norme di convivenza civile	Esame delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare con eventuale elaborazione di nuove proposte da apportare al Regolamento stesso / Rielaborazione dei vissuti	3- 3BIS
b	Attività didattica di studio e approfondimento disciplinare	Momenti di studio extra-scolastici, sotto la supervisione di un docente	3-3BIS
c	Attività laboratoriali, teatrali ed espressive	Esperienze formative positive progettate dalle Istituzioni Scolastiche nell'ottica del miglioramento dei comportamenti responsabili dei ragazzi	4
d	Riparazione del danno arrecato e attività di natura sociale (anche in collaborazione con enti del terzo settore e associazioni di volontariato)	Riordino di laboratori, di biblioteche, attività di tutor di compagni, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, ecc.	4

Qualora a seguito della violazione delle norme del presente regolamento, la valutazione nel comportamento in sede di scrutinio finale sia pari a sei decimi, il Consiglio di classe sospende il giudizio, subordinandolo alla presentazione da parte dell'interessato, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione non sufficiente da parte del Consiglio stesso, comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo (da applicarsi una volta terminato l'iter

legislativo in corso).

Per danni causati alle strutture, oltre alla sanzione pecuniaria, è possibile richiedere allo studente anche attività socialmente utili, così come gli è sempre offerta la possibilità di richiedere la conversione delle sanzioni disciplinari 3, 3BIS e 4 in attività a favore della comunità scolastica o di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche, individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, esplicitate nella tabella "C", se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

DISSEMINAZIONE

Del presente regolamento viene data pubblicità tramite pubblicazione sul sito, apposita e specifica presentazione agli alunni e genitori delle classi prime, presentazione ai rappresentanti di classe per opportuno confronto in sede di assemblea.